



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: demografici@comune.pereto.aq.it

Tel. 0863/997440 fax
c/c post. 12173670

ORDINANZA n° 59 del 23/07/2026

OGGETTO: Misure urgenti di tutela del decoro urbano, della vivibilità e del riposo dei residenti. Limitazione degli orari di vendita, asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, commi 7 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che conferisce al Sindaco il potere di disporre limitazioni degli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che, in particolare nei fine settimana e nelle ore serali/notturne, nelle aree del centro storico si registrano sistematici fenomeni di affollamento legati alla c.d. "movida", caratterizzati dal consumo smodato di bevande alcoliche e superalcoliche sulla pubblica via;

RILEVATO che tale situazione arreca grave pregiudizio alla vivibilità urbana, al diritto al riposo dei residenti, nonché al decoro del centro cittadino, a causa dell'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori sui marciapiedi e nelle aree verdi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni da parte dei residenti e delle forze dell'Ordine che attestano frequenti episodi di disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi, atti di vandalismo e risse riconducibili all'abuso di sostanze alcoliche nelle predette aree;

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire con misure adeguate e proporzionate, introducendo limitazioni temporanee agli orari di vendita per asporto e di somministrazione, per contemperare le esigenze delle attività commerciali con il primario diritto alla salute, alla tranquillità pubblica e alla sicurezza dei cittadini;

VISTI la Legge n. 125/2001 e l'art. 6-bis del D.L. n. 117/2007;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal **25/07/2026** e fino al **05/09/2026** all'interno del territorio comunale di Pereto

RESTRIZIONE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nei relativi dehors è consentita esclusivamente **fino alle ore 02:00**.

Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 è fatto divieto assoluto di somministrare o vendere alcolici e superalcolici sotto qualsiasi forma.

DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE:

Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 è vietata la vendita per asporto e la somministrazione per il consumo all'esterno dei locali di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine. La somministrazione all'esterno dovrà avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica o carta monouso.



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: demografici@comune.pereto.aq.it

Tel. 0863/997440 fax
c/c post. 12173670

AVVERTE CHE

- **SANZIONI:** Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00**, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000.
- **RECIDIVA:** In caso di reiterazione della violazione nello stesso anno solare, l'autorità competente potrà disporre la **sospensione dell'attività** commerciale o del pubblico esercizio per un periodo da 3 a 15 giorni.

DISPONE

- L'immediata esecutività della presente Ordinanza sindacale.
- La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di L'Aquila, alla Questura di L'Aquila, al Commissariato di Polizia di Avezzano, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Tagliacozzo, al Comando della Guardia di Finanza di Avezzano, all'Ufficio di Polizia Locale di Pereto, all'ASL territorialmente competente.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza sindacale.

Pereto, li 23/07/2026

Il Sindaco
Giacinto SCIO'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa